

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39895/2015 promossa da:

**MUTUATARI**

-attori-

**Contro**

**BANCA ALFA S.P.A**

-convenuta-

**BANCA BETA SPA**

-intervenuto-

**CONCLUSIONI**

Per gli attori:

- in via preliminare ed in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti e secondo quanto risulta dalla relazione di perizia offerta in comunicazione quale documento, che parte convenuta ha proceduto alla applicazione di anatocismo e tassi usurari e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, del codice civile in combinato disposto con l'art. 644 del codice penale e della L. 108 del 1996, congiuntamente o disgiuntamente tra loro valutati, accertare e dichiarare la gratuità del contratto citato in narrativa e del quale si controverte per anatocismo e pattuizione di tasso usurario (previa la declaratoria di nullità, l'invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative contenute nel contratto indicato in narrativa e del quale si controverte.); accertare e dichiarare la compensazione ai sensi dell'un 1241 del codice civile tra quanto corrisposto in eccesso da parte attrice per 666.488,21, ovvero di quella somma maggiore o minore che eventualmente dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta dal Giudice anche in via equitativa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio, con quanto asseritamente parte convenuta ritiene dovuto, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro valutati, e secondo quanto risulta dalla documentazione offerta in comunicazione;

altresì, nell'ipotesi in cui le somme in eccesso corrisposte da parte attrice siano maggiori dell'importo erogato a titolo di mutuo, accertare e dichiarare l'esatto adempimento del contratto di mutuo e di ogni altra obbligazione ad esso connessa a cura di parte attrice, condannando parte convenuta a restituire la somma che eventualmente dovesse residuare all'esito dell'operata compensazione;

- nel merito e in via principale:

*Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 28 aprile 2016, n. 5279*

a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti, che parte convenuta ha proceduto alla applicazione di anatocismo e tassi usurari ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, del codice civile in combinato disposto con l'art. 644 del codice penale e della L.

108 del 1996, congiuntamente o disgiuntamente tra loro valutati; conseguentemente, previa la declaratoria di nullità, l'invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative contenute nel contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, accertare e dichiarare la gratuità del contratto citato in narrativa e del quale si controverte per anatocismo e pattuizione di tasso usurario e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le rate a scadere del contratto del quale si controverte dalla data di redazione della perizia offerta in comunicazione quale documento di parte attrice (20.03.2015) ovvero dalla data di notifica del presente atto di citazione debbono recare solo il capitale, con riserva di quantificare l'importo esatto dell'ulteriore somma interessi, conseguentemente pure da restituirsi, corrisposta nelle more del presente giudizio in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nell'ipotesi in cui le somme in eccesso corrisposte da parte attrice siano maggiori dell'importo erogato a titolo di mutuo, accertare e dichiarare l'esatto adempimento del contratto di mutuo e di ogni altra obbligazione ad esso connessa a cura di parte attrice;

b) conseguentemente, condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di tutte le somme già percepite indebitamente per i motivi illustrati in atti, secondo quanto risulta dalla perizia econometrica in atti e salvo miglior conteggio in corso di causa, per complessivi euro 66.488,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di precisazione. Alle conclusioni, ovvero la maggior o minor somma che eventualmente dovesse risultare in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio,.

- nel merito e in via subordinata (con salvezza di compensazione):

c) accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, relative alla determinazione del costo del finanziamento in quanto indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 del codice civile e contrarie altresì alla L. 154 del 1992 e al Testo Unico Bancario;

d) previa accertamento della natura e della qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, conseguentemente accertare e dichiarare quale sia il piano di ammortamento legittimo (anche sulla scorta dell'elaborato peritale prodotto come documento dalla scrivente difesa), che dovrà disciplinare le rate successive alla data della presente domanda e conseguentemente condannare la convenuta al rispetto di tale piano di ammortamento;

e) in ipotesi di risoluzione del contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, condannare parte convenuta alla restituzione di tutte le somme sino ad oggi indebitamente rimosse secondo ciò che risulta dalla perizia in atti, ovvero di quella somma maggiore o minore che eventualmente dovesse risultare in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio;

J) accertare e dichiarare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione bimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, che si quantificano 66.488,21, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio;

g) in ogni ipotesi, compensare tra le parti eventuali partite debite - crediti ai sensi dell'art. 1241 e seguenti del codice civile;

- nel merito ed in via di estremo subordinate:

h) con salvezza di compensazione, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 del codice civile delle somme corrisposte in eccesso alla odierna

*Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 28 aprile 2016, n. 5279*

convenuta siccome pagate in esecuzione del contratto nullo per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, condannare parte convenuta a restituire a parte attrice la complessiva somma di € 66.488,21, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio.

In ogni caso e in riferimento a ciascuna domanda, con vittoria dei compensi per la professione forense, di rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 2 DAI 10 marzo 2014 n. 55), delle spese per contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo nella misura versata da parte attrice per legge e come in atti (ex Cass. civ. 17.09.2013 n. 21207) ed oltre alla condanna della convenuta al rimborso del costo sostenuto da parte attrice per la perizia econometrica in alti per € 2.500,00 oltre IVA e per il procedimento di mediazione per €183,00.

In via istruttoria, si propone istanza per ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolato il rapporto tra le parti); disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze dell'elaborato peritale allegato quale documento e per accertare il complessivo rapporto dare/avere tra le parti.

Per la convenuta e per la terza intervenuta:

1. dichiarare la carenza di legittimazione passiva di BANCA ALFA SPA, essendo titolare del credito derivante dal contratto di mutuo la BANCA BETA SPA, costituitasi volontariamente
2. respingere in quanto sostanzialmente e giuridicamente infondate tutte le domande formulate dagli attori nei confronti della banca convenuta, dichiarandone l'infondatezza anche per ciò che attiene il rapporto con la cessionaria BANCA BETA SPA, alla luce delle argomentazioni ed eccezioni esposte in narrativa, mandando assolte sia la Banca convenuta che la cessionaria da ogni e qualsiasi pretesa.

IN OGNI CASO

3. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, rimborso spese generali ex art. 13 comma 10 L. 31.12.2012 n. 247, oneri previdenziali e fiscali come per legge.
4. Con condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, da determinarsi in via equitativa, non meramente simbolica, attesa la natura sanzionatoria dell'istituto.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato MUTUATARI convenivano in giudizio la BANCA ALFA SPA, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate con riferimento a un contratto di mutuo.

Parte attrice in particolare esponeva:

- che il 23.3.2006 (OMISSIS) stipulavano con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario di euro 200.000,00, da restituirsi in 180 rate mensili;
- che (OMISSIS) si costituivano quali garanti;
- che il contratto era ancora in essere;
- che le parti avevano previsto sin dall'origine interessi a un tasso usurario;
- che la banca aveva applicato interessi anatocistici illegittimi, nascosti nel piano di ammortamento "alla francese";
- che il tasso di interesse pattuito era indeterminato.

Si costituivano ritualmente in giudizio BANCA BETA SPA e la BANCA ALFA SPA, la prima in forma di intervento volontario quale cessionaria del credito, contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la legittimità delle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo. Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Premesso, infatti, come gli attori mai abbiano sostenuto come il tasso degli interessi corrispettivi concordato oltrepassasse il tasso soglia in materia di usura, la contestazione è stata innanzitutto formulata pretendendo di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura.

Senonchè deve rilevarsi come la difesa attorea cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i **precedenti giurisprudenziali invocati non sostengano in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse**, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per quelli moratori.

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di essi, dal momento che, **nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi**.

Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo.

In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale residua, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

**Nè può condividersi la considerazione secondo cui una sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio nel caso di specie sarebbe stata pattuita con il contratto di mutuo**, là dove è stato previsto che, in caso di ritardato pagamento delle rate, gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata.

Tali pattuizioni, infatti, non prevedono una sommatoria a livello di tassi tra l'interesse moratorio e quello corrispettivo ricompreso nella rata, ma semplicemente disciplinano l'applicabilità degli interessi moratori in conformità a quanto consentito dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, la quale, infatti, nel prospettare un fenomeno anatocistico legittimo per l'ipotesi di applicazione degli interessi moratori (calcolati sull'intera rata e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi, salvo escludere che gli interessi moratori così calcolati possano a loro volta produrre nuovamente frutti), pretende che tale modalità di conteggio degli interessi debba essere espressamente concordata dalle parti.

*Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 28 aprile 2016, n. 5279*

Se, pertanto, deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse pattuiti, va ulteriormente precisato come allo stato **non si possa neppure procedere a una valutazione del carattere usurario o meno degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia.**

In proposito, infatti, si deve rilevare come tanto la giurisprudenza di legittimità che la stessa Banca d'Italia siano sostanzialmente concordi nel ricordare come anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, debbano sottostare ai limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi, siano suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria.

Tale premessa si fonda su quanto ricordato dal legislatore con il D.L. 394/2000, il quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.

Sebbene, quindi, profondamente differente sia la natura e la funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere etichettati come usurari.

Se tale principio non può che essere condiviso nella sua affermazione astratta, sicuramente più problematico diventa l'accertamento in concreto del carattere usurario, quando la verifica viene effettuata con riferimento agli interessi di mora.

Il problema, infatti, nasce per il fatto che con la Legge 108/1996 si è inteso "oggettivizzare" la nozione di usura, introducendo l'istituto del tasso soglia, in modo che, superando le difficoltà probatorie in precedenza riscontrate in materia, gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto che fossero stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.

Precisato ancora come il tasso soglia è stato determinato attraverso la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) praticato nel periodo per la specifica tipologia di contratto e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista (inizialmente il 50%, dal 14.5.2011 il 25% maggiorato a sua volta di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al TEGM non superiore all'8%), deve osservarsi come le rilevazioni del TEGM vengano effettuate trimestralmente dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.

Ebbene, **dette prescrizioni hanno sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi**, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito.

Ai contrario, **analoga rilevazione non viene richiesta con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale**, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonché in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito.

Il fatto, quindi, che **il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi** (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito), **porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli**

*Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 28 aprile 2016, n. 5279*

**interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.**

Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).

**In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.**

**Nè il problema potrebbe essere superato invocando la rilevazione condotta dalla Banca d'Italia nel 2001 con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sui mercati;** l'Istituto di vigilanza bancaria, infatti, anche con la propria Circolare del 17.2013, ha fatto richiamo a tale rilevazione, ricordando come fosse stato verificato come in media gli interessi moratori fossero pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi.

**Senonchè detta rilevazione, oltre a essere "ufficiosa", in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla Legge 108/1996,** non solo non può considerarsi neppure scientificamente attendibile, non essendo conosciute le modalità di rilevazione statistica utilizzate e, al contrario, risultando essere stata condotta attraverso l'acquisizione di dati a campione, ma soprattutto risale a oltre dieci anni fa, senza essere stata aggiornata e rivisitata trimestralmente, come invece preteso dal legislatore.

**In sostanza, quindi, anche la soluzione di raffrontare il tasso degli interessi moratori con un tasso soglia specifico costruito con riferimento agli interessi di mora, se dal punto di vista logico matematico risulta sicuramente più condivisibile, non trova comunque giustificazione sul piano propriamente giuridico per il carattere "privato" del tasso di riferimento preso in esame per il raffronto.**

Deve, pertanto, concludersi che, **sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una qualificazione in termini "oggettivi" dell'interesse usurario,** ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall'art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.

Ad oggi, quindi, la premessa ricavabile dalla Legge 394/2000 e ribadita reiteratamente dalla giurisprudenza e dalla stessa Banca d'Italia circa la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà anche gli interessi moratori, per forza di cose non può che essere circoscritta alla dimensione "soggettiva" dell'usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell'istituto.

**La tesi sopra esposta, relativa all'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il Tasso Soglia ai fini di verificarne l'usurarietà, oggi appare ulteriormente confortato dal D.L. 132/2014 convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti; tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al Tasso Soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia.**

*Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 28 aprile 2016, n. 5279*

Se, pertanto, si dovesse opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore.

**Nè potrebbe obiettarsi che in tale ultimo caso gli interessi così determinati non sono frutto di una pattuizione negoziale, ma sono imposti in via residuale dal legislatore, in quanto comunque si finirebbe con ammettere che un tasso di interesse, considerato massimamente lesivo, in quanto usurario, pur non modificandosi nei suoi contenuti sostanziali, diventi invece legittimo e conforme con gli interessi meritevoli di protezione per il solo fatto che, in difetto di pattuizione fra le parti, intervenga come sostitutivo su imposizione dello stesso legislatore.**

Peraltro la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, ne consente una sostanziale assimilazione nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie all'istituto negoziale generale in materia di obbligazioni rappresentato dalla clausola penale, con la conseguenza che rimane astrattamente percorribile la possibilità per il debitore di avanzare istanza di riduzione ex art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (si confronti Cass., 23273/2010).

Nel caso di specie, tuttavia, in difetto di allegazione alcuna in proposito, deve considerarsi preclusa l'applicazione officiosa dell'istituto da ultimo richiamato, con conseguente rigetto della domanda azionata con il presente giudizio.

Le considerazioni esposte portano, inoltre, a riconoscere come infondata anche la contestazione in ordine all'addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644 c.p., ossia implicanti una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà economica del soggetto passivo.

In proposito, infatti, deve rilevarsi come non sia stata fornita adeguata prova dei presupposti stessi necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva.

Gli attori, infatti, sul punto si sono limitati ad allegare la circostanza per cui il fatto stesso di stipulare un contratto di mutuo evidenzerebbe l'indisponibilità in capo al mutuatario di risorse economiche e, quindi, concreterebbe un suo stato di bisogno.

Senonchè, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla condivisibilità dell'equazione logica tra stipula di un contratto di mutuo e conseguente stato di bisogno del mutuatario, non può non rilevarsi come la difesa attorea abbia totalmente omesso di dimostrare (e, per la verità, anche solo di allegare) che la banca avesse imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato proprio in considerazione e speculando sul momento di difficoltà economico finanziaria del cliente.

La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et a dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.

Non avendo, quindi, parte attrice provato e neppure allegato i presupposti per la configurabilità dell'usura soggettiva, ne discende che anche sotto tale aspetto la censura mossa debba essere respinta. Se le considerazioni esposte sono già assorbenti nel senso di escludere la fondatezza delle contestazioni sollevate con riferimento agli interessi moratori, *ad abundantiam* va ulteriormente

*Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 28 aprile 2016, n. 5279*

rilevata l'inattendibilità delle perizie economiche di parte prodotte in giudizio, con riferimento alla pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora (chiamato TEMO), dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore.

Infondata è, altresì, la doglianza di una pretesa indeterminatezza della pattuizione degli interessi per il fatto che non ci sia coincidenza tra il Tasso Annuo Nominale e l'Indicatore Sintetico di Costo del mutuo, dal momento che per definizione l'ISC è un dato "costruito" sul TAN, ossia, previa sommatoria al tasso nominale degli ulteriori oneri e costi collegati all'erogazione del credito, esso rappresenta il costo complessivo del mutuo.

Proprio per tale ragione la differenza tra TAN e ISC, lungi dal risultare patologica e, quindi, espressione di indeterminatezza del tasso di interesse, costituisce l'ipotesi fisiologica, avendo l'ISC la funzione di rappresentare il costo finale complessivo del mutuo rispetto al TAN che, viceversa, individua solo il tasso di interesse al netto degli altri oneri.

Pari esito va affermato anche per quanto concerne la contestazione riguardante l'addebito di interessi anatocistici.

Gli attori, infatti, hanno evidenziato come il piano di ammortamento fosse stato previsto "alla francese", ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.

Orbene, a detta della parte attrice tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.

Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

Nè può parlarsi di anatocismo illegittimo con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, dal momento che con riferimento a tale addebito il contratto di mutuo prevede espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), salvo escludere che gli interessi moratori così calcolati possano a loro volta produrre nuovamente frutti, il tutto in piena conformità con quanto previsto dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.

Tale pattuizione, quindi, lungi dal configurare una previsione contrattuale di sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, come sostenuto dall'attrice, si limita a disciplinare

*Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 28 aprile 2016, n. 5279*

l'applicabilità degli interessi moratori in conformità a quanto consentito dalla citata delibera C.I.C.R., la quale, infatti, pretende che tale modalità di conteggio degli interessi debba essere espressamente concordata dalle parti.

Le ragioni tutte esposte, pertanto, giustificano il rigetto delle domande attoree, con assorbimento delle ulteriori difese ed eccezioni sollevate da parte convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli attori, si liquidano in complessivi euro 4.140,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 540,00 per spese generali.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da MUTUATARI nei confronti della BANCA ALFA SPA;
- condanna gli attori in via tra di loro solidale a rifondere la convenuta e la terza intervenuta volontariamente BANCA BETA SPA delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.140,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 540,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 28 aprile 2016

Il giudice Francesco Ferrari

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*